

(N. 2316)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MENGHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 1957

Modificazioni all'articolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, concernente benefici tributari a favore di società cooperative.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, elevò il limite di tempo entro il quale le società cooperative e le banche popolari godono i benefici tributari a 10 anni, estendendo in tal modo a tutte le cooperative, banche popolari comprese, la disposizione che concedeva solo alle cooperative agricole ed a quelle edilizie i privilegi tributari fino al limite dei 10 anni dalla costituzione (articolo 65, 4° comma della legge del registro).

Per una evidente svista nell'articolo 11 sopra citato non si fece cenno dei consorzi di cooperative — neppure di quelli costituiti fra cooperative di produzione e lavoro — per i quali il termine per il godimento dei benefici tributari, giusta l'articolo 35 della tariffa allegato *B* alla legge del registro, è di cinque anni, della stessa durata, cioè, stabilita per le cooperative in generale dal citato articolo 65 della legge del registro.

Che si tratti di una vera e propria svista lo dimostra il fatto che nella legge del bollo 25

giugno 1953, n. 492 il termine per il godimento delle esenzioni da questa imposta è stato portato a dieci anni (note marginali agli articoli 45 e 47 della tabella allegato *B* alla legge), anche per i consorzi.

Esiste, perciò, tra la legge del bollo e quella di registro questa palese ed ingiustificata disarmonia: i detti consorzi, quando si trovano nella condizione di capitale — stabilita dall'articolo 3 della legge 15 febbraio 1949, n. 33, quando abbiamo, cioè, un capitale versato non superiore a 10 milioni e siano in possesso dei requisiti della mutualità fissati dalle stesse note marginali agli articoli 45 e 47 della tabella allegato *B* sopracitata — godono l'esenzione dall'imposta di bollo sugli atti relativi alle operazioni per la durata di un decennio dalla costituzione, mentre, poi, gli stessi atti devono essere soggetti all'imposta di registro, trascorso un quinquennio dalla costituzione stessa.

Questa disarmonia contrasta anche con la norma di cui alla nota al citato articolo 35 della tariffa allegato *B* della legge del registro,

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

norma che mantiene ai consorzi i benefici tributari, anche se questi siano stati perduti dalle cooperative consorziate per trascorrimento del decennio.

In definitiva la situazione attuale dei consorzi di cooperative di produzione e lavoro, ammissibili a pubblici appalti, agli effetti del godimento delle agevolazioni concesse dalle leggi del bollo e del registro alle cooperative, è la seguente: questi consorzi dopo cinque anni dalla loro costituzione continuano a godere l'esenzione dall'imposta di bollo sugli atti relativi alle proprie operazioni, fino al decennio di tale data, ma non hanno più il godimento della registrazione con l'imposta fissa degli atti relativi alle stesse operazioni; le cooperative, invece, che lo costituiscono, se dalla loro costituzione non è trascorso il decennio, con-

tinuano ad avere i benefici tributari previsti tanto dalla legge del bollo quanto da quella del registro.

In definitiva, con la costituzione del consorzio che, secondo la *ratio legis*, dovrebbe facilitare alle cooperative l'assunzione di pubblici appalti, le cooperative stesse verrebbero ad essere danneggiate perchè, trascorso il quinquennio, il consorzio verrebbe a perdere il privilegio più importante, anche se esso sia ancora goduto dalle cooperative consorziate.

Per eliminare tale contrasto e per allineare i consorzi di cooperative di produzione e lavoro alle cooperative per quanto attiene alla durata dei benefici tributari, si confida che il presente disegno di legge sarà approvato dal Senato.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, è sostituito dal seguente:

« Il limite di tempo previsto dalle leggi del bollo, registro ed ipoteche per usufruire dei privilegi tributari disposti a favore delle cooperative e dei consorzi di cooperative, compresi quelli di produzione e lavoro ammissibili a pubblici appalti, è elevato a 10 anni ».

## Art. 2.

L'imposta ipotecaria ridotta, disposta per le cooperative agricole, a termini dell'articolo 12, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, è stabilita nella misura di un quarto di quella ordinaria.